

SCHEMA DI PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Estensore: MARAN)

Roma, 5 ottobre 2016

Sul testo del disegno di legge:

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati.

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea per realizzare una protezione brevettuale uniforme, ed è complementare al Regolamento (UE) n. 1257/2012 e al Regolamento (UE) n. 1260/2012, relativi rispettivamente all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e al regime di traduzione applicabile;

- l'Accordo si compone di un preambolo, 89 articoli e due allegati. È suddiviso in cinque parti, di cui la prima riguarda le disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35), la seconda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), la terza l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato (articoli 40-82), la quarta le disposizioni transitorie (articolo 83), mentre la quinta riguarda le disposizioni finali (articoli 84-89);

- più in particolare, l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario, i primi essendo quelli che non beneficiano dell'effetto "unitario" in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;

- di particolare interesse, inoltre, è l'articolo 7 dell'Accordo, il quale prevede che il tribunale di primo grado abbia una divisione centrale, con sede a Parigi, e due ulteriori sezioni, con sede a Monaco di Baviera e Londra. Esso prevede altresì che una divisione locale possa essere istituita in uno Stato membro contraente, conformemente alla sua richiesta;

considerato altresì che il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli:

- gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo;

- l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2013, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti di appello, escludendo dalla cognizione di tali sezioni le azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso. Per sette anni, tuttavia, c'è un periodo transitorio in cui vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali;

- l'articolo 4 integra la disciplina sul brevetto contenuta nell'articolo 66 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005);

- l'articolo 5 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore;

ricordato che l'Italia aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione avverso la cooperazione rafforzata in materia brevettuale e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Con sentenza del 16 aprile 2013, la Corte ha tuttavia rigettato il ricorso italiano (e l'analogo ricorso spagnolo), giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'Unione. Il 2 luglio 2015, il Governo italiano, sollecitato al riguardo da atti di indirizzo di entrambi i rami del Parlamento, ha notificato al Consiglio dell'Unione l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione.

Si ritiene auspicabile che venga valutata l'opportunità di istituire in Italia una divisione locale del Tribunale di primo grado e qualora i negoziati volti a consentire l'uscita del Regno Unito dall'Unione lo consentissero, avanzare la propria candidatura quale sezione della divisione centrale del Tribunale al posto di quella di Londra.

Alessandro Maran